Misure per l'incremento della liquidità delle aziende 49, 55 e 56



PREMESSA

Le misure raccolgono le azioni volte a tutelare e migliorare la liquidità delle aziende nel periodo della crisi. Gli interventi sono riassunti nei seguenti articoli del DL 18:

articolo 49 - Fondocentrale di garanzia PMI

articolo 55 – Misure di sostegno finanziario alle imprese (cessione crediti scaduti)

articolo 56 - Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese. (Moratoria)

per quanto ai contenuti dell'articolo 56 rimandiamo i lettori alla nostra informativa "Speciale 2 moratoria alle imprese" già inviata e comunque consultabile sul nostro sito alla sezione COVID 19; di seguito il link all'informativa:

http://sisthema.it/speciale-2-su-covid-19-moratoria/

COMMENTI AL PROVVEDIMENTO

#tutteattività #tuttaitalia

<u>l'articolo 49</u> In relazione all'emergenza epidemiologica, si propongono ulteriori interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI), integrativi della previsione dell'articolo 25 del citato decretolegge n. 9 del 2020, che costituiscono una deroga, giustificabile solo in ragione del carattere temporaneo e contingente, della ordinaria disciplina del Fondo (comma 1), improntata a un'ottica sistemica di contenimento degli effetti complessivi sul sistema delle imprese.

In particolare, si prevede al comma 1, per un arco di tempo limitato:

- a) la gratuità della garanzia del Fondo, sospendendo l'obbligo di versamento delle commissioni per l'accesso al Fondo, ove previste. Dette commissioni vengono, infatti, tradizionalmente ribaltate dal soggetto finanziatore sul beneficiario e la loro eliminazione, pertanto, si traduce in un minor costo del credito per l'impresa;
- b) l'innalzamento dell'importo massimo garantito a 5 milioni di euro, in modo da ridare capacità anche alle imprese che hanno già esaurito gli spazi di garanzia sul Fondo. Ai sensi della disciplina dell'Unione europea, l'operatività del nuovo limita è comunque subordinata all'adeguamento del metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione lorda (ESL) a suo tempo notificato alla Commissione europea;
- c) l'innalzamento della percentuale massima di garanzia (80 per cento in garanzia diretta e 90 per cento in riassicurazione/controgaranzia) per tutte le operazioni ammesse al Fondo di importo fino a 1,5 milioni di euro; d) l'ammissibilità alla garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito, a condizione che il soggetto inanziatore conceda nuova finanza per almeno 10 per cento del debito residuo. La misura (fino ad oggi circoscritta al solo ambito delle garanzie di portafoglio), consentirebbe di venire incontro a prevedibili, immediate esigenze di liquidità di imprese ritenute comunque affidabili dal sistema bancario;
- e) il rafforzamento delle sinergie con le risorse aggiuntive delle sezioni speciali per innalzare fino al massimo dell'80 per cento la garanzia del Fondo sulle diverse tipologie di operazioni, incentivando anche l'impiego delle risorse comunitarie dei fondi strutturali;

speciale liquidita.docx - pagina 1 di 6

Misure per l'incremento della liquidità delle aziende 49, 55 e 56



- f) l'allungamento automatico della garanzia nell'ipotesi di moratoria o sospensione del finanziamento, prevista per norma o su base volontaria, correlata all'emergenza Coronavirus:
- g) l'esclusione del modulo "andamentale" ai fini della valutazione per l'accesso al Fondo che verrebbe, quindi condotta esclusivamente sul modulo economico finanziario, consentendo così di ammettere al Fondo anche imprese che registrano tensioni col sistema finanziario in ragione della crisi connessa all'epidemia;
- h) l'eliminazione della commissione di mancato perfezionamento;
- i) la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo con altre forme di garanzia, anche ipotecarie, in deroga ai vigenti limiti previsti dalla disciplina del Fondo, acquisite dal soggetto finanziatore per operazioni di importo e durata rilevanti nel settore turistico alberghiero e delle attività immobiliari;
- j) la possibilità di accrescere lo spessore della tranche junior garantita dal Fondo a fronte di portafogli destinati a imprese/settori/filiere maggiormente colpiti dall'epidemia. La crescita del portafoglio garantito sarà ancora maggiore laddove intervengano le sezioni speciali delle regioni, delle amministrazioni e della Cassa depositi e prestiti e i confidi;
- k) l'avvio di una linea per la liquidità immediata (fino a 3.000 euro) con accesso senza valutazione, che si affianca alle garanzie già attive senza valutazione sul micro-credito e sui finanziamenti di importo ridotto fino a 20.000 euro;
- I) possibilità di istituire sezioni speciali del Fondo per sostenere l'accesso al credito di determinati settori economici o filiere di imprese, su iniziativa delle amministrazioni di settore anche unitamente alle associazioni ed enti di riferimento. Come già detto, infatti, l'integrazione con le sezioni speciali (regionali e nazionali) consente di portare all'80 per cento la garanzia diretta e al 90 per cento la riassicurazione su tutte le operazioni.
- m) la sospensione per tre mesi dei termini previsti per la gestione del Fondo.
- <u>Il comma 2</u>, invece, ha carattere strutturale ed è volto a estendere, anche a soggetti privati, la facoltà di contribuire a incrementare la dotazione del Fondo PMI attraverso sezioni speciali (oggi riconosciuta a banche, regioni e altri enti e organismi pubblici, ovvero con l'intervento della Cassa depositi e prestiti S.p.A. e della società di servizi asscurativi per il commercio estero SACE S.p.A.), secondo le modalità stabilite dall'apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

<u>Il comma 3</u> estende e rende strutturale l'impiego delle risorse del Fondo per le garanzie di portafoglio (oggi plafonate dall'articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2018), compresi i portafogli di *minibond*.

Il comma 4 prevede la garanzia gratuita all'80 per cento del Fondo PMI anche per gli enti di microcredito (che siano PMI), affinché gli stessi possano acquisire dal sistema bancario la provvista necessaria a operare attraverso operazioni di microcredito (a loro volta garantibili dal Fondo all'80 per cento e senza valutazione).

<u>Il comma 5</u> eleva a 40.000 euro l'importo massimo delle operazioni di microcredito, con aggiornamento del relativo regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176.

<u>Il comma 6</u> prevede un meccanismo di adeguamento delle percentuali massime di garanzia per l'ipotesi che il previsto *Temporary Framework* Covid 19 europeo consenta di incrementarle oltre l'attuale limite dell'80 per cento.

<u>Il comma 7</u> rifinanzia, per i fini di cui al comma 1, il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

speciale liquidita.docx - pagina 2 di 6

Misure per l'incremento della liquidità delle aziende 49, 55 e 56



Il comma 8 prevede di estendere anche al settore dell'agricoltura e della pesca le disposizioni in materia di Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, attraverso le specifiche garanzie rilasciate dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA). A tale scopo sono destinati 80 milioni di euro da assegnare all'ISMEA per tali misure di garanzia.

Il comma 9 demanda a un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, la possibilità di prevedere ulteriori misure di sostegno finanziario alle imprese, anche attraverso il rilascio di finanziamenti a tasso agevolato e di garanzie fino al 90 per cento a favore delle banche e degli altri intermediari che eroghino nuovi finanziamenti a favore delle imprese.

Il comma 10 contiene la copertura finanziaria dell'intervento.

Articolo 55: La disposizione è volta a incentivare la cessione di crediti deteriorati che le imprese hanno accumulato negli ultimi anni, anche per effetto della crisi finanziaria, con l'obiettivo di sostenerle sotto il profilo della liquidità nel fronteggiare l'attuale contesto di incertezza economica. I crediti deteriorati oggetto dell'incentivo possono essere sia di natura commerciale sia di finanziamento. Anche per ridurre gli oneri di cessione, la disposizione introduce la possibilità di trasformare in credito d'imposta una quota di attività per imposte anticipate (DTA) riferite a determinati componenti, per un ammontare proporzionale al valore dei crediti deteriorati che vengono ceduti a terzi. L'intervento consente alle imprese di anticipare l'utilizzo come crediti d'imposta, di tali importi, di cui altrimenti avrebbero usufruito in anni successivi, determinando nell'immediato una riduzione del carico fiscale. Ciò consente di ridurre il fabbisogno di liquidità connesso con il versamento di imposte e contributi, aumentando così la disponibilità di cassa in un periodo di crisi economica e finanziaria connessa con l'emergenza sanitaria, rispettando la coerenza complessiva del sistema fiscale posto che, a fronte di tale anticipazione, viene meno il meccanismo ordinario di riporto in avanti dei componenti oggetto di trasformazione.

Più in particolare, per le società che effettuano entro il 31 dicembre 2020 cessioni di crediti vantati nei confronti di debitori inadempienti, <u>la disposizione introduce la possibilità di trasformare in credito d'imposta una quota di DTA riferite a:</u>

i) perdite riportabili non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile, ai sensi dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.

ii) importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che alla data della cessione dei crediti non siano stati ancora computati in diminuzione, usufruiti o dedotti dal reddito imponibile.

Per consentire il pieno raggiungimento degli obiettivi previsti dalla norma, ai soli fini della relativa applicazione, non rilevano i limiti di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 84 del TUIR, previsti per soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile.

Per quanto riguarda la definizione di debitore inadempiente, il comma 5 stabilisce che si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre novanta giorni dalla data in cui era dovuto. Inoltre il comma 6 dispone che la norma in esame non si applica alle cessioni di crediti tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.

Commentato [SM1]: DTA = forma di "monetizzazione" delle attività per imposte anticipate

Commentato [SM2]: D'accordo ma oggi cedo e ricevo il beneficio il prossimo anno !?!?!?!

speciale liquidita.docx - pagina 3 di 6

Misure per l'incremento della liquidità delle aziende 49, 55 e 56



La quota massima di DTA trasformabili in credito d'imposta è determinata in funzione dell'ammontare massimo di componenti cui esse si riferiscono. A tal fine, nel comma 1 viene posto un limite ai componenti che possono generare DTA trasformabili, pari al 20 per cento del valore nominale dei crediti ceduti. Allo stesso tempo, sempre ai fini della norma in esame, è posto un limite di 2 miliardi di euro di valore nominale ai crediti complessivamente ceduti entro il 31 dicembre 2020 che rilevano ai fini della trasformazione; per i soggetti appartenenti a gruppi, il limite si intende calcolato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate da soggetti appartenenti allo stesso gruppo. Ciò comporta, per fare un esempio, che se una società cede crediti per 1 miliardo di euro, potrà trasformare in credito d'imposta al massimo una quota di DTA riferibile a 200 milioni di euro di componenti indicati dalla norma, equivalente - supponendo che l'aliquota IRES applicabile sia quella ordinaria al 24 per cento - a 48 milioni di euro.

La trasformazione in credito d'imposta può avere luogo anche se le DTA non sono state iscritte in bilancio, ad esempio per non superamento del *probability test*, purché siano riferibili ai componenti indicati dalla norma, non ancora dedotti o usufruiti alla data della cessione dei crediti.

La trasformazione avviene alla data della cessione dei crediti. Ciò significa che il credito d'imposta sorgerà per l'intero ammontare alla data di cessione dei crediti.

A decorrere dalla data di efficacia della cessione dei crediti il cedente non potrà più portare in compensazione dei redditi le perdite, né dedurre o usufruire tramite credito d'imposta l'eccedenza del rendimento nozionale, corrispondenti alla quota di DTA trasformabili in credito d'imposta ai sensi della disposizione in esame.

<u>I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione non sono produttivi di interessi e possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione</u> ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o ceduti secondo le procedure dell'articolo 43-*bis* o dall'articolo 43-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o chiesti a rimborso. I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Le società che vogliono procedere alla trasformazione di DTA in credito d'imposta ai sensi della disposizione in esame, devono esercitare l'opzione di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119. L'opzione, se non già esercitata, deve essere esercitata entro la chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti; l'opzione ha efficacia a partire dall'esercizio successivo a quello in cui ha effetto la cessione. L'esercizio dell'opzione comporta il cumulo delle DTA trasformabili e di quelle trasformate ai sensi della presente disposizione nell'ammontare delle attività per imposte anticipate di cui al citato articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016,

La disposizione non si applica a società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, ovvero lo stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dell'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del codice delle crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14.

CONSIDERAZIONI E COMMENTI DELLO SCRIVENTE

Per questioni di brevità non pubblichiamo i testi commentati degli articoli che comunque possono esssere consultati direttamente sul DL 18. Attraverso questo link si spuò scaricare il testo del DL 18:

http://sisthema.it/coronavirus-decreto-gazzetta/ vi ricordiamo che gli articoli interessati sono i seguenti:

articolo 49 - Fondocentrale di garanzia PMI

articolo 55 – Misure di sostegno finanziario alle imprese (cessione crediti scaduti)

articolo 56 - Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese. (Moratoria)

Commentato [SM3]: Questo a mio avviso sterilizza in parte il beneficio che si andrà a produrre per effetto della cessione.

speciale liquidita.docx - pagina 4 di 6

Misure per l'incremento della liquidità delle aziende 49, 55 e 56



Il nostro consiglio è comunque di contattare il proprio istituto di credito oppure reperire le informazioni attraverso i rispettivi siti internet delle banche.

Non ultimo va considerato che alcuni Istituti di Credito hanno "stanziato" specifici fondi al fine di regolamentare e gestire alcune misure non previste dal DL 18; a titolo esemplificativo alcune Banche:

- hanno aperto la c.d. "moratoria" anche alle persone fisiche che non esercitano attività professionale o d'impresa;
- prevedono per i lavoratori in Cassa Integrazione la gestione dell'anticipazione degli importi da CIG a condizioni favorevoli;
- prevedono prestiti di importi limitati a famiglie e persone che, pur non avendo l'accesso la Fondo Centrale di Garanzia, e pertanto che non possono avvalersi delle misure previste dall'art. 49 del DL 18, si trovano in stato di "emergenza da COVID19"

Rispetto la moratoria dei finanziamenti e dei leasing per Imprese e professionisti (prevista dall'art. 56 del DL 18) l'Associazione Bancaria Italiana con la circolare del 24 marzo 2020 ha ribadito che la valutazione dell'istituto di credito o dell'intermediario finanziario è limitata alla sola valutazione che "le domande devono indicare e contenere i requisiti sostanziali (che sono 4) pertanto all'Istituto non spetta alcuna valutazione ne di merito ne di veridicità dell'attestazione, infatti lo stesso Istituto deve limitarsi a ricevere la richiesta, verificare che i requisiti siano dichiarati dal richiedente e provvedere a sospendere il finanziamenti specificato.

Importante questa cosa in quanto negli ultimi giorni assistiamo a comportamenti subdoli ed a mio avviso non legali ovvero alcune banche "tergiversano" sulle richieste di informazioni telefoniche rispondendo che non hanno ricevuto disposizioni od addirittura alcune Banche forniscono alibi del tipo "non abbiamo la modulistica pronta".

Per usufruire della sospensione basta la comunicazione e l'autocertificazione e negli stessi documenti siano esposti i 4 requisiti essenziali. STOP

Consigliamo tutti gli interessati di trasmettere le istanze tramite PEC (anzi meglio se da PEC a PEC) al fine di dare data certa alla comunicazione.

Per chiarezza riportiamo di seguito parte d circolare ABI che esplica quanto sopra riportato al paragrafo 3 della summenzionata circolare ABI:

"I soggetti che intendono accedere alle citate misure devono presentare dalla data di entrata in vigore del decreto-legge alla propria banca/intermediario finanziario una specifica comunicazione, corredata della dichiarazione con la quale l'impresa autocertifica ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19. Secondo quanto precisato dal Ministero con le FAQ del 22 marzo 2020, nella suddetta comunicazione l'impresa deve tra l'altro auto-dichiarare:

- il finanziamento per il quale si presenta la comunicazione di moratoria;
- di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione dell'epidemia da COVID-19:
- di soddisfare i requisiti per la qualifica di micro, piccola o media impresa;
- di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000.

Le banche e gli intermediari finanziari vigilati e gli altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia sono tenuti ad accettare le comunicazioni di moratoria se rispettano i requisiti previsti dal decreto-legge. Ciò tra l'altro non implica, quindi, che la banca debba verificare la veridicità delle autodichiarazioni effettuate dalle imprese, ma solo che la predetta comunicazione contenga gli elementi sopra indicati.

La comunicazione può essere inviata da parte dell'impresa anche via PEC, ovvero attraverso altre modalità che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa."

Di seguito il link alla circolare ABI del 24 marzo 2020

speciale liquidita.docx - pagina 5 di 6

Commentato [SM4]: Per qualsiasi chiarimento potete contattarmi direttamente ai numeri di cellulare a voi già noti oppure inviando una mail a s.minelli@sisthema.it

Misure per l'incremento della liquidità delle aziende 49, 55 e 56



Di seguito il link all'informativa "Speciale 2 moratoria alle imprese" già inviatavi e comunque consultabile sul nostro sito alla sezione COVID 19;

http://sisthema.it/speciale-2-su-covid-19-moratoria/

Operatività delle misure previste all'articolo 49 Fondo Centrale di Garanzia (FGC) PMI.

Rispetto l'operatività dell'articolo 49 e nello specifico dell'attuazione delle lette da "a)" ad "m)" e le altre misure previste occorre attendere che siano rese disponibili, soprattutto lato FCG, le modalità operative tramite le quali gli istituti di credito possano accogliere le richieste delle imprese e dei professionisti ed avvalersi sullo stesso FCG.

Per quanto alla operatività dell'articolo 49 siamo comunque a vostra disposizione per chiarimenti, confronti e definizione delle strategie finanziarie di breve termine.

L'estensione della soglia del Microcredito a 40.000 è invece operativa.

<u>L'articolo 55 (cessione di crediti deteriorati/scaduti)</u> a nostro parere va valutato con calma e soprattutto ad oggi non c'è chiarezza e visibilità su quelli che potranno essere i soggetti che acquisteranno tali crediti scaduti.

L'applicazione appare complicata ed irraggiungibile per le microimprese e le PMI.

Oltretutto il beneficio del DTA o credito di imposta, da una prima lettura, sembra monetizzabile solo in occasione della prossima dichiarazione dei redditi. Per tanto chi cede entro il 31/12/2020 utilizzando l'articolo 55 riceverà gli effetti finanziari tra luglio e settembre 2021.

Sperando di fare cosa gradita.

Stefano Minelli Sisthema Srl